

Pericolo di rovina dell'edificio



Cerchiamo di capire quali siano le *responsabilità dell'amministratore di condominio*. L'art. 677 (Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) del codice penale recita :

"Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, *ometta di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio* o di una costruzione.

Se dai fatti previsti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è *dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309."*

Ma, considerato l'obbligo dell'amministratore di attivarsi per *l'eliminazione di situazioni di pericolo di rovina* (e quindi, si noti bene, anche di rilevarle; non deve quindi aspettare che gli vengano segnalate!), *fino a che punto egli deve adoperarsi per non essere ritenuto responsabile?*

